

Obblighi di informazione e di trasparenza ed esigenze di riservatezza nei servizi sociali e nella tutela dei minori

A cura di Fabio Trojani
Avvocato specialista in diritto amministrativo

Obiettivi corso di formazione

- Esaminare il rapporto tra obblighi di informazione e trasparenza e ragioni di tutela della riservatezza in ambito sociale
- Approfondire natura e limiti del diritto all'autodeterminazione informativa
- Verificare obblighi e doveri degli assistenti sociali con riferimento alla tutela della riservatezza in ambito sociale e con riferimento alla tutela dei minori diritto di conoscere da parte dell'interessato

Right of privacy (right to let alone)

Warren e Brandeis – *right of privacy* (1890)

diritto della persona a non vedere esposti alla pubblica curiosità dati e vicende della propria vita intima (diritto ad essere lasciato solo)

Il diritto alla riservatezza

➤ Corte di Cassazione 27/05/1975, n. 2129

Il diritto alla riservatezza consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile,

Tutela contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificate da interessi pubblici preminenti.

Oggetto del codice privacy

Il testo unico garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato,

con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali

Diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale

- Diritto alla riservatezza: tutela della vita privata e familiare di ciascun soggetto
- Diritto all'identità personale: interesse di ciascun soggetto "di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione di criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva"; e ancora, "l'interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato con il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato ed appariva in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale"

Possono riguardare sia persone fisiche, sia persone giuridiche, enti o organismi

Diritto alla protezione dei dati personali

- Diritto al controllo sul trattamento dei dati
- Diritto all'autodeterminazione informativa
- Diritto non disponibile

Principi generali in tema di *data-protection*

- Principio di finalità:
ogni trattamento per scopi espliciti,
determinati e legittimi
- Principio di proporzionalità e adeguatezza:
pertinenza, non eccedenza e completezza
dei dati

Principi di necessità e di indispensabilità

- Principio di necessità (art. 3 codice)
configurazione sistemi e programmi
- Principio di indispensabilità (art. 22, c. 3 codice)
trattamento dati sensibili e giudiziari

Il diritto alla privacy

diritto ad essere
lasciato solo



divieto di trattare dati
prospettiva negativa
posizione statica

diritto all'autodeterminazione
informativa



prospettiva positiva
posizione dinamica
diritto al controllo sul trattamento


Nozione di comunicazione

- dare conoscenza dei dati personali
- a uno o più soggetti determinati
- diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati
- in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione

Nozione di diffusione

- dare conoscenza dei dati personali
- a soggetti indeterminati
- in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

Conoscibilità dei dati personali



Publicazione degli atti amministrativi comunali

- Cons. Stato 24/03/2006, n. 1534
- Cons. Stato 15/03/2006, n. 1370

Il termine “deliberazione” (cfr. art. 124 TU ee.ll.)

“va inteso come riferito a ciascuna “risoluzione adottata da organi collegiali e da organi monocratici, essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante”

Divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute

- art. 22, comma 8 codice della privacy
- Art. 65, comma 5 codice della privacy
- Art. 68 codice privacy (benefici economici ed abilitazioni):

Comma 3: “Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, **fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute**”.

Principio della trasparenza amministrativa ponderata

Tipologie di dati

determinate
forme di diffusione

attuare la trasparenza
in modo ponderato e secondo correttezza

Publicità e accessibilità

pubblicità



conoscibilità degli atti e dei dati
su iniziativa della P.A.

accessibilità



conoscibilità delle informazioni
e degli atti e dei documenti su richiesta



aree ad accesso
selezionato

Diffusione dei dati

- Previsione di legge o di regolamento (art. 124 d. lgs. 267/2000)
- Limiti di proporzionalità e adeguatezza (pertinenza, non eccedenza e completezza) rispetto alla finalità
- Per i dati sensibili – limite della indispensabilità rispetto allo scopo

Art. 10 Testo Unico Enti Locali

- tutti gli atti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati ...
- il regolamento assicura:
 - ai cittadini il **diritto di accesso agli atti amministrativi**
 - **informazione sullo stato degli atti e delle procedure**
 - il **diritto di accedere alle informazioni** di cui è in possesso l'amministrazione

Art. 32 legge 69/2009

Comma 1

A far data dal **1° gennaio 2010**, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.


Comma 2.

Dalla stessa data del **1° gennaio 2010**, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

Comma 5

A decorrere dal **1° gennaio 2010** e, nei casi di cui al comma 2, **dal 1° gennaio 2013**, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Scopo della pubblicazione degli atti



Forme di pubblicità e di diffusione (delib. Garante n. 17 del 19/04/07)



Divieto di diffusione
di dati idonei a rivelare lo stato di salute

Modalità operative per la pubblicazione degli atti

- Protezione identità dell'interessato: utilizzo delle iniziali (Fabio Trojani – F.T.) o codice numerico
- Protezione dato oggettivo: utilizzo di *omissis* (si assegna un contributo di 1000 euro – *omissis*) o espressioni più generali
- Tutela della riservatezza e dei dati particolari (determinazione costituita da corpo descrittivo e allegato)

Ricorso ad allegati

Determinazione

- oggetto
- richiamo disposizioni
- motivazioni
- determinazione



Allegato alla determinazione

Dati identificativi
Dati oggettivi
(comuni,
sensibili, giudiziari)



oggetto di pubblicazione



agli atti, a disposizione per accesso

Diritti di accesso

accesso informazioni



- diritto di conoscere
- costituisce un facere
- limite della proporzionalità



Diritto di informazione

accesso atti e documenti



- diritto ad una conoscenza strumentale
- costituisce un pati
- limiti alla conoscibilità ex legge o reg.



Diritto di informazione qualificata

Legge 241/1990

➤ Art. 22, comma 2

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce

- principio generale dell'attività amministrativa
- al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza

Natura del diritto di accesso

- Diritto strumentale (alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante)
- Diritto polifunzionale
- Diritto all'informazione qualificata

Profili applicativi

- Soggettivo: da parte dell'interessato
- Oggettivo: documenti amministrativi (escluso accesso alle informazioni)
- Teleologico: interesse diretto, concreto e attuale (escluso accesso preordinato ad un controllo generalizzato sulla PA)

Qualificazione dell'interesse all'accesso ai documenti

- diretto: riferito alla situazione giuridicamente rilevante riferita all'interessato che richiede l'accesso
- concreto: posizione qualificata e differenziata (esigenza di motivazione)
- attuale: si riferisce alla necessità di conoscere il contenuto del documento

Iter logico valutazione istanza di accesso ...

- Verifica interesse all'accesso (diretto, concreto e attuale)
- Valutazione necessità di conoscere dati di terzi per la cura o difesa del proprio interesse
- Verifica pertinenza, non eccedenza e completezza dei dati personali rispetto all'interesse
- Rilascio copia (ovvero presa visione) documento contenente dati personali proporzionali e adeguati rispetto all'interesse

... accesso a dati sensibili e giudiziari

- Valutazione interesse all'accesso (diretto, concreto e attuale)
- Valutazione necessità di conoscere dati di terzi per la cura o difesa del proprio interesse
- Verifica stretta indispensabilità dei dati personali rispetto all'interesse
- Rilascio copia (ovvero presa visione) documento contenente dati personali sensibili indispensabili alla cura o difesa interesse


Accesso a dati di salute o vita sessuale

- Valutazione interesse all'accesso e necessità di conoscere dati di terzi per la cura o difesa del proprio interesse
- Verifica della stretta indispensabilità dei dati personali rispetto all'interesse
- Valutazione (in concreto) della parità di rango tra diritto dell'interessato e diritto alla riservatezza
- Rilascio copia (ovvero presa visione) documento contenente dati personali idonei a rivelare stato di salute o vita sessuale

Principio di stretta indispensabilità

- Riferito ai dati personali oggetto di trattamento rispetto alle finalità (tutela interesse diretto, concreto, attuale)
- Relativo anche alle operazioni eseguibili (ai sensi dell'art. 22, comma 9 codice privacy)
- Operazioni di trattamento (consultazione – estrazione)

Giudizio di parità di rango



Notificazione al controinteressato

➤ Art. 3 DPR 184/2006

obbligo di comunicazione:

- invio di copia dell'istanza di accesso
- raccomandata A/R o per via telematica

opposizione per motivi legittimi

Asimmetria informativa e diritto all'autodeterminazione

➤ Asimmetria informativa:
obbligo del professionista di informare l'utente, al fine di far conoscere il "processo assistenziale" e di "colmare il divario di conoscenza" tra operatore e assistito, allo scopo di favorire una libera e autonoma determinazione.

➤ Diritto all'autodeterminazione: art. 11 Codice deontologico dell'assistente sociale:

L'assistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto.

Obblighi e doveri deontologici

- art. 12 – dovere di dare la più ampia informazione
- art. 13 – accesso alla documentazione
- art. 20 - L'assistente sociale, investito dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore di funzioni di controllo o di tutela, deve informare gli interessati delle implicazioni derivanti da questa specifica funzione nella relazione professionale
- art. 23 – riservatezza e segreto professionale
- art. 24 – obbligo di trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati ... esplicito consenso interessati, o legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti da legge

Obblighi di informativa e diritto di conoscere dati e informazioni

art. 7 d. lgs. 196/2003 (codice della privacy) – diritto all'autodeterminazione informativa:

- potere di conoscere
- poteri additivi: facoltà di chiedere aggiornamento, rettificazione e integrazione dati
- poteri inibitori: cancellazione, blocco, anonimato

art. 13 (codice privacy) – escluso per trattamenti per ragioni di giustizia (procedimento di adozione - art. 47, comma 1 – codice privacy)

obbligo di informativa all'interessato, salve le ipotesi (salvo ostacolo all'esercizio di funzioni ispettive o di controllo per finalità di ... prevenzione, accertamento o repressione di reati)

Limitazioni all'esercizio dei diritti di autodeterminazione (art. 8, c. 4 codice privacy)

- esclusione rettifica o integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o altri apprezzamenti di tipo soggettivo
- esclusione facoltà di esercizio dei diritti di autodeterminazione, con riferimento all'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento (es. procedimento di affidamento)

Procedimento di adozione

- Procedimento di natura giurisdizionale
- esclusione diritto accesso ai documenti e agli atti relativi al processo di adozione (art. 28, legge 184/1983 – cfr. art. 24, comma 1 legge 241/90)

Limiti alla conoscibilità atti e informazioni (art. 28 legge 184/1983)

- Diritto di conoscere lo *status* di adottato (comma 1)
- Divieto di rilascio attestazioni di stato civile (comma 2)
- Rifiuto di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie, salva autorizzazione espressa A.G. (comma 3)

Diritti di autodeterminazione – informazione ai genitori adottivi

informazione ai genitori adottivi – identità
genitori biologici:

- gravi e comprovati motivi
- autorizzazione del Tribunale
- adeguata preparazione e assistenza al
minore adottato

Diritti di autodeterminazione – informazione per tutela salute

informazione identità genitori naturali - al
responsabile della struttura ospedaliera o
presidio sanitario:

- presupposti necessità e urgenza
- grave pericolo per la salute del minore

Diritto autodeterminazione adottato

Informazioni sull'origine e l'identità dei genitori biologici:

- soggetto che abbia compiuto 25 anni di età
- soggetto maggiore di età, infraventicinquenne: gravi e comprovati motivi di salute psico-fisica

Rapporto tra accesso e riservatezza

- diritto di accesso alle informazioni da parte dell'adottato,
- salvo il diritto della madre di non essere nominata nel certificato di assistenza al parto (art. 30, c. 1 DPR 396/2000 – art. 93 codice della privacy)

Novità introdotta dall'art. 177, comma 2 che riconosce il diritto all'autodeterminazione ponderata

Anonimato e tutela della riservatezza della madre naturale

Corte Costituzionale, 25 novembre 2005, n. 425

- diritto all'identità personale e alla ricerca delle proprie radici (norme di diritto internazionale)
- diritto fondamentale (art. 2 Cost.)

- La norma mira a tutelare la gestante, rispetto alla duplicità di interessi:
 - assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali;
 - distogliere la donna da decisioni irreparabili per il nascituro.

Determinazione dei compiti e delle attribuzioni

- Titolare del trattamento: ente nel suo complesso
- Responsabile del trattamento: art. 29 codice privacy – persone che gestiscono risorse umane e strumentali e trattamenti
- Incaricati del trattamento: art. 30 codice privacy – persone fisiche preposte allo svolgimento di operazioni del trattamento

Responsabile del trattamento

- Responsabile del trattamento: soggetto che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni
- Nomina scritta con determinazione analitica dei compiti
- Istruzioni scritte per esecuzione dei compiti

Natura dei compiti da affidare ai responsabili

- Compiti di natura amministrativa: tenuta e gestione amministrativa del fascicolo
- Compiti di vigilanza: controllo sul rispetto delle disposizioni in materia di data protection
- Compiti di natura tecnica: adozione di misure di sicurezza e di protezione

Incaricati del trattamento

- Persone fisiche preposte in modo documentato all'effettuazione delle operazioni di trattamento
- Necessaria la determinazione dell'ambito di trattamento
- Istruzioni scritte per l'esercizio delle operazioni affidate

Incaricati del trattamento


Incaricato

→ persone che compiono operazioni del trattamento sotto la diretta autorità del titolare e del responsabile

**solamente persone fisiche
che accedono ai / hanno conoscenza dei
dati personali**



Modalità individuazione degli incaricati



Aggiornamento ambito di trattamento – punto 15 allegato B

- Ambito di trattamento: individuazione finalità e modalità / natura dei dati / strutture preposte
- Aggiornamento con cadenza almeno annuale
- Mancanza di aggiornamento: omessa adozione di misura minima di sicurezza

Istruzioni scritte per i preposti al trattamento

- Modalità svolgimento operazioni
- Uso degli strumenti
- Misure di sicurezza da rispettare

[Modello di istruzioni](#)

Accessibilità e utilizzo dei dati

principio di necessità
art. 3 codice privacy



configurazione

- sistemi informativi
- programmi informatici



per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi



dati anonimi
dati identificativi solo per necessità

Rischi e accadimenti

distruzione o perdita
dati

accesso
abusivo

Misure protezione dai rischi

trattamento
illecito o non consentito


Sistema di gestione dei rischi

- Analisi: check-list con elenco delle minacce
- Valutazione: secondo criteri qualitativi o quantitativi – probabilità dell'accadimento e gravità delle conseguenze
- Trattamento dei rischi

(segue) – trattamento dei rischi

- Eliminazione
- Riduzione
- Assunzione in proprio
- Trasferimento del rischio a terzi mediante contratto di tipo non assicurativo
- Assicurazione

Garanzia di Riservatezza



Autenticazione informatica

Insieme degli strumenti elettronici e

delle procedure


per la verifica anche indiretta dell'identità

Credenziali di autenticazione

Dati e dispositivi:

- in possesso di una persona (carta, badge)
- da questa conosciuti (es. password – ser-id)
- ad essa univocamente correlati (caratteristiche biometriche – ad es. impronte digitali, configurazione vasi sanguigni retina, ...)

Garanzia di Integrità



Sistema di autorizzazione

Insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi,
in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente

Profilo di autorizzazione

Insieme delle informazioni, univocamente


associate ad una persona,

che consente di


individuare a quali dati essa può accedere, nonché

i trattamenti ad essa

Garanzia di Disponibilità



Garanzia di Attendibilità



Mancata individuazione incaricati

- Mancanza di autorizzazione per l'accesso ai dati
- Trattamento del dato non conforme al codice della privacy
- Responsabile del trattamento risponde della condotta svolta da terzi